I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2840/77 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1977

che modifica il regolamento (CEE) n. 878/77 per quanto concerne il tasso di cambio da applicare per il franco francese nel settore agricolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 [2], in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2024/77 [4], è stato fissato un tasso rappresentativo per il franco francese; che, data l'evoluzione registrata da questa moneta, è opportuno fissare un nuovo tasso rappresentativo, che tenga maggiormente conto della realtà economica attuale; che è d'uopo applicare tale tasso a decorrere dal 1° febbraio 1978;

considerando che il comitato monetario verrà consultato in proposito; che, data l'urgenza, le misure previste devono essere adottate secondo le modalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 878/77, il punto d) è modificato come segue:

« d) per il franco francese:

1 franco francese = 0,168670 unità di conto ».

Articolo 2

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 878/77 è aggiunto il seguente paragrafo:

« 4. Il tasso rappresentativo del franco francese, fissato con regolamento (CEE) n. 2840/77, si applica dal 1° febbraio 1978 ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. SIMONET

---

[1] GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
[2] GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
[3] GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.
[4] GU n. L 235 del 14. 9. 1977, pag. 1.